

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2146-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

(V. Stampato Camera n. 3500)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 gennaio 1983

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 gennaio 1983*

ONOREVOLI SENATORI. — Con riferimento alla intensificazione della mobilità delle persone di diversa nazionalità sul territorio della CEE, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa provvedeva, nel 1975, a impegnare un gruppo di esperti nella elaborazione di proposte tecnico-giuridiche idonee a semplificare le procedure di assistenza in materia amministrativa.

Le proposte così formulate hanno portato alla redazione del testo di due Convenzioni aperte alla firma a Strasburgo rispettivamente il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978.

La prima prevede procedure più snelle per la notificazione all'estero di atti e documenti amministrativi.

La seconda statuisce sulle modalità per lo scambio di informazioni, tra gli Stati contraenti, in materia amministrativa.

Per quanto riguarda la prima Convenzione, l'impianto normativo non si discosta da quello, convenzionalmente vigente tra i vari Stati europei, relativo alle notificazioni in materia civile e penale.

In sostanza — al fine di eludere le complicità derivanti dalle diverse competenze

previste nei diritti interni — si prevede la identificazione, per ciascuno Stato contraente, di una autorità centrale che provvede a ricevere tutte le richieste di notificazione e a farle debitamente eseguire.

Ulteriori semplificazioni si riferiscono alla esecuzione del dovere di legalizzazione delle domande di notifica e — salvo eccezioni — all'obbligo di traduzione nella lingua dello Stato richiesto.

La seconda Convenzione regola, invece, il diritto di ciascun Stato contraente a richiedere agli altri Stati informazioni in ordine a leggi, regolamenti ed usi in materia amministrativa.

Tale richiesta deve essere, ovviamente, motivata da interessi rilevanti. Anche qui, va sottolineato che la tempestività dello scambio di proficue informazioni in queste materie risulterà utile al fine di un progressivo grado di omologazione dei diritti interni nella materia amministrativa.

Per queste ragioni la Commissione affari esteri raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

22 febbraio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978:

a) convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa;

b) convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17 e 23 delle convenzioni stesse.